DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA 8 ottobre 2019, n. 766

D.P.R. 10/02/2000, n. 361 – Art. 16 codice civile – d.lgs. 117/2017 s.m.i. - D.G.R. n. 1773/2018. Istanza approvazione modifiche statutarie mediante iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche della "Fondazione per l'Infanzia Principessa Margherita - Onlus", con sede in Bitonto (Ba).

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998;
- Visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
- Visto l'art. 18 del D. lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 di adozione del modello organizzativo denominato "MAIA";
- Richiamato l'atto dirigenziale n. 87 dell'11 aprile 2016 di riorganizzazione interna del Servizio programmazione Sociale e Integrazione Socio Sanitaria - oggi Sezione - ad integrazione dell'atto dirigenziale n. 39 del 26 febbraio 2014;
- Richiamata la D.G.R. n. 458 dell'8 aprile 2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato, in attuazione dell'art. 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015 n. 443, l'allegato A alla predetta deliberazione denominato "Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni" e l'allegato B "Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione";
- Richiamato l'atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, ha conferito gli incarichi di direzione dei Servizi, sentito il Coordinamento dei direttori del dipartimento;
- Richiamato l'atto dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell'atto di organizzazione interna della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociale attiva e innovazione delle reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già approvata con DGR 458/2016, nonché considerando il personale in servizio alla data del 01.04.2017 presso la medesima sezione;
- Richiamata la D.G.R. n.1218 del 08/07/2019 di affidamento incarico di direzione ad interim della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali all' Ing. Vito Bavaro;
- Sulla base dell'istruttoria espletata dalla della Sezione Inclusione Sociale Attiva e delle Innovazioni Sociali, nelle persone del dott. Egizzi Filippo e del responsabile unico del procedimento, dott.ssa Serenella Pascali, emerge quanto segue.

Premesso che:

- l'art. 2 1° comma della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15, così come il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ha emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- il D.P.G.R. n. 103 del 19.02.2001, ha istituito, ai sensi dell'art. 7 del citato D.P.R. n. 361/2000, presso il Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale - Ufficio Leggi, Regolamenti e Atti del Presidente, il registro delle persone giuridiche private;
- il regolamento regionale 20 giugno 2001, n. 6 reca norme per l'istituzione del registro regionale delle persone giuridiche private, per il procedimento di iscrizione e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto";
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1065 del 24.07.2001, adeguandosi alle disposizioni di cui al citato D.P.R. del 10 febbraio 2000, n. 361, ha approvato le nuove direttive inerenti l'azione amministrativa regionale in materia di persone giuridiche private operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali;

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1945 del 21.10.2008, ha modificato le direttive di cui alla delibera 1065 del 24.07.2001, in considerazione del mutato quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo alla sopravvenuta emanazione della legge regionale n. 15 del 30.09.2004 e s.m.i "Riforma delle II.PP.A.B. e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone" e del relativo regolamento di attuazione, nonché alla luce del nuovo assetto organizzativo dell'amministrazione regionale approvato con DPGR n. 161/2008.
- La Giunta Regionale con deliberazione n. 1773 del 11.10.2018, ha dettato norme di adeguamento della direttiva per l'azione amministrativa regionale in materia di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle altre associazioni ed enti del Terzo Settore, in considerazione del D.lgs n. 117 del 03.07.2017 che ha approvato il quadro generale della riforma del Terzo Settore che, tra l'altro richiedeva l'immediata attivazione di ciascuna filiera istituzionale regionale per l'avvio delle azioni di recepimento della nuova Riforma, ivi inclusa la revisione del quadro normativo vigente.

Considerato che:

- Il procedimento amministrativo di modifiche statutarie su istanza del rappresentante legale della "Fondazione per L'Infanzia Principessa Margherita Onlus", con sede in Bitonto (Ba), trasmessa al Presidente della Giunta Regionale, per il tramite della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali, il 10.09.2019, volta ad ottenere l'approvazione delle modifiche statutarie mediante iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato operanti nel campo dei servizi socio assistenziali ai sensi del D.P.R. n. 361/2000.
- L'atto modificativo e l'allegato statuto composto da 20 articoli, datato 25.06.2019, repertorio n. 17665 e Raccolta n. 10474, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Bari il 27.06.2019 al n. 19970/1T, a rogito del dott. Roberto De Michele, notaio in Bari, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Bari.
- l'istanza di modifiche statutarie ha altresì i requisiti di cui all'art. 2, comma 4, del regolamento regionale n. 6/2001.

RITENUTO, a conclusione dell'istruttoria condotta dal dott. Egizzi Filippo e dal responsabile unico del procedimento, dott.ssa Serenella Pascali, della Sezione Inclusione Sociale Attiva e delle Innovazioni Sociali, di accogliere e concedere il nulla osta all'istanza di modifiche statutarie della "Fondazione per L'infanzia Principessa Margherita - Onlus", con sede in Bitonto alla Corte Santa Lucia n. 12, mediante iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato e contestuale approvazione dell' atto di modifiche statutarie con allegato statuto.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Igs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001

Si dichiara che il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE AD INTERIM RESPONSABILE DELLA SEZIONE Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi; viste le attestazioni in calce al presente provvedimento; ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

- 1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato.
- 2. Di accogliere, le modifiche statutarie ex D.P.R. n. 361/2000, mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato, ex D.P.R. n. 361/2000, proposte dalla "Fondazione Principessa Margherita Onlus", con sede in Bitonto (Ba), alla Corte Santa Lucia n. 12, nel testo coordinato, allegato al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale, redatto con atto notarile, e approvato con atto notarile in data 25 giugno 2019, repertorio n. 17665 e raccolta n. 10474 registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Bari il 27.06.2019 al n. 19970/1T, composto da 21 articoli,a rogito del dott. Roberto De Michele, notaio in Bari, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari, e, conseguentemente, concedere il "nulla osta" all'iscrizione delle stesse modifiche nel registro delle persone giuridiche private.
- 3. Di approvare le modifiche, strettamente necessarie per l'adeguamento dello statuto al D.lgs. n. 117/2017, dei seguenti articoli dello Statuto della "Fondazione Principessa Margherita Onlus":
 - Art. 1 "Denominazione e natura Giurdica";
 - Art. 3, "Ente del Terzo Settore (E.T.S.)";
 - Art. 4 "Finalità istituzionali e attività direttamente connesse;
 - Art. 5 "Vigilanza:
 - Art. 10 "Volontariato";
 - Art. 12 "Organi della Fondazione";
 - Art. 15 "Il Presidente";
 - Art. 17 "Collegio di Controllo";
 - Art. 19 "Libri Sociali";
 - Art. 20 "Estinzione o scioglimento"
 - Art. 21 "Clausola di rinvio".
- 4. Di disporre l'obbligatorietà, per gli amministratori, ad ottemperare a tutto quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, del D.P.R. n. 361/2000.
- 5. Di dare atto che il provvedimento viene redatto in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni.
- 6. Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia, entro sessanta giorni dalla notifica.
- 7. Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati alla Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali.
- 8. Il presente provvedimento:
 - a) sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - b) sarà disponibile per estratto nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 - d) sarà trasmesso in copia per estratto all'Assessore al Welfare;
 - e) sarà trasmesso per gli adempimenti conseguenti alla Struttura Speciale "Comunicazione Istituzionale";

f) composto da n. 25 (venticinque) facciate, compresi degli allegati, atto di modificativo e statuto, di cui fanno parte integrante e sostanziale, è adottato in originale. I restanti allegati citati nell'atto notarile si intendono acquisiti agli atti d'ufficio.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali Ing. Vito Bavaro



Repertorio n.17665

Raccolta n.10474

VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno venticinque giugno duemiladiciannove
In Bitonto, nel mio studio alla via Giacomo Matteotti n.69
Avanti a me dottor Roberto Demichele, notaio in Bitonto, i
scritto presso il Collegio notarile del Distretto di Bari, alle ore diciannove

è presente:

CERVELLI Mario Emanuele,

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono/certo, agendo nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale della "FONDAZIONE PER L'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - ONLUS", con sede in Bitonto (BA) alla corte Santa Lucia n.12, codice fiscale 80006350724, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche di diritto privato della Regione Puglia al n.339 del 18 settembre 2012, mi dichiara che è qui riunito il Consiglio Generale della Fondazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento dello statuto al Decreto Legislativo n.117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice del Terzo Settore).

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi dell'art.7 dello Statuto vigente, il Presidente signor CERVELLI Mario Emanuele, il quale mi richiede di redigere il verbale dell'adunanza medesima.

- Il Presidente, constatato che:
- che la riunione è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dallo Statuto della Fondazione, in questo luogo e in quest'ora in seconda convocazione essendo la prima convocazione del giorno 24 giugno 2019 alle ore 18 (diciotto) andata deserta;
- è presente, quale unico componente del Consiglio generale, il socio fondatore "ONLUS SOCIETA' DI SERVIZIO SOCIALE", con sede in Bitonto (BA) alla via Giuseppe Dossetti n.8, codice fiscale 05196410723 in persona del signor RUCCI Filippo,

domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e rappresentante legale dell'Ente medesimo, espressamente autorizzato in virtù di verbale di assemblea della predetta ONLUS - SOCIETA' DI SERVIZIO SOCIALE a mio rogito in data 12 giugno 2019, rep. n.17630, in corso di registrazione poichè nei termini;

- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti
 esso comparente;
- il dottor Labellarte Francesco

- Deastis Silvia



dichiara

validamente costituita l'assemblea e atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno e di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti; pertanto apre la discussione.

- Il Presidente, presa la parola, preliminarmente dichiara che ai sensi dell'art.13.3 dello Statuto vigente, il Consiglio generale ha il compito di approvare eventuale modifiche allo Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- ricorda ai presenti che il Governo con l'emanazione del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) ha disciplinato in maniera organica il settore degli Enti no-profit.
- Si tratta in particolare degli enti costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale.
- Dichiara che è stata prevista dalle nuove norme l'istituzione di un registro unico del Terzo settore presso il Ministero del lavoro, al quale dovranno iscriversi, tra gli altri, gli enti che hanno la qualifica di ONLUS. Per ottenere l'iscrizione in detto registro unico le attuali ONLUS sono tenute ad adeguare i propri statuti alla predetta nuova disciplina. Aggiunge:
- che la presente adunanza fa seguito al verbale di assemblea della ONLUS SOCIETA' DI SERVIZIO SOCIALE in data 12 giugno 2019 con cui la ridetta ONLUS SOCIETA' DI SERVIZIO SOCIALE ha deliberato, tra l'altro, di approvare il nuovo testo di statuto della Fondazione, e di autorizzare il Presidente e rappresentante legale pro-tempore della "ONLUS Società di servizio sociale", socio fondatore della Fondazione, a partecipare alla presente riunione del Consiglio generale della IONDAZIONE PER L'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA ONLUS", per deliberare gli adeguamenti statutari al codice del terzo set-
- che il consiglio di Amministrazione in data 14 aprile 2019 ha formulato la sua proposta di adeguamento statutario al detto Codice del Terzo Settore.
- Passa quindi ad illustrare gli adeguamenti apportati allo statuto vigente.
- Esprimono parere favorevole tutti i componenti presenti del citato Consiglio di Amministrazione nonché il Presidente della ONLUS SOCIETA' DI SERVIZIO SOCIALE prof. Rucci Filippo.
- Ricorda infine ai presenti che la qualifica di E.T.S. potrà essere utilizzata dagli Enti solo successivamente all'iscrizione degli stessi nel registro unico del terzo settore.
- Il Presidente, dopo una breve discussione, invita l'assemblea a votare.
- L'Assemblea, all'unanimità, con voto espresso per alzata di mano, delibera di approvare il nuovo testo di Statuto.

Poiché non vi e altro da deliberare e nessuno chiede la parola il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore venti.

Quindi il comparente mi consegna il testo dello Statuto nella sua redazione aggiornata, che io notaio allego al presente atto sotto la lettera "A".

Imposte e spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della FONDAZIONE PER L'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITR - ONLUS.


Il comparente mi dispensa espressamente dalla lettura dell'allegato.

Io notaio

ho letto il presente atto al comparente che lo approva. Sottoscritto alle ore venti e minuti quindici.

In parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e in piccola parte scritto a mano da me notaio occupa di due fogli facciate cinque, di cui l'ultima fin qui.

Firmato: Cervelli Mario Emanuele; Roberto Demichele notaio, segue sigillo.



STATUTO DELLA FONDAZIONE PER L'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - E.T.S.

ALLEGATO " A n. di repertorio 17665 n. di raccolta 10474

- Art. 1 Denominazione e natura giuridica
- 1.1. E' costituita ai sensi degli artt.14 e ss. c.c., del D.P.R. n.361/2000, del D.Lgs.117/2017 e successive modifiche, la fondazione denominata "FONDAZIONE PER L'INFANZIA PRINCIPES-SA MARGHERITA ETS", qui di seguito denominata fondazione.
- 1.2. La denominazione della FONDAZIONE PER L'INFANZIA PRINCI-PESSA MARGHERITA ETS" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta a terzi ed in genere al pubblico.
- 1.3. Sino a quando non sarà istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, la fondazione userà nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale "o l'acronimo "O.N.L.U.S." previa l'iscrizione nell'Anagrafe unica delle ONLUS.

Art. 2 - Origini, denominazione e natura

2.1. L'Ente venne costituito nel 1868 con la denominazione di Asilo Infantile ad opera di benevolenti cittadini, con il patrocinio del Comune di Bitonto, che con delibera del Consiglio Comunale n. 90 del 31 luglio 1868 così recitava:

"Educare l'uomo del cuore, della mente e del corpo, in su gli esordi della vita, preparando sifattamente utili cittadini, anzichè esseri comecchesiano viventi, venir lui in aiuto, che giacente nell'abbandono e nella miseria si fosse ridotto per mala abitudine o per isventurata necessità a vivere con l'indegna insistenza dell'obolo altrui, fu del Consiglio l'alto scopo quando invitando la città più colta promosse in questo Comune un'Asilo per l'infanzia, un ricovero per gli accattoni, vi preparò gli analoghi locali, vi deliberò su non disprezzevoli sussidi.

Benevolenti cittadini vogliosi del bene del prossimo, del progresso della civiltà, ... cercarono ovunque e comunque la cittadina cooperazione ... a che una novella istituzione fosse impiantata, elaborando nel contempo lo statuto di essa società e i singoli regolamenti.

- A che dunque predette istituzioni esistino legalmente, fioriscano, e la filantropia cittadina rimanga stimolata ad onorare opere di similfatta, si propone perciò:
- che il Consesso con questo atto medesimo umili un voto, di preghiera alla clemenza del Re acciò la Maestà sua ... non isdegni di accordare che tal Società di beneficienza sia eretta in Ente morale unitamente ai due istituti dipendenti e cioè l'Asilo per l'infanzia e il Ricovero per le relative approvazioni;
- _ che siano votati lo Statuto e i singoli regolamenti dal.
 Consesso medesimo per le ... relative approvazioni.

Aperta la discussione dopo una concorde manifestazione di sentito omaggio alla Legge e di sincera lode ai propugnatori di si nobili istituti, il Consiglio per acclamazione vota le proposte le quali vengono quindi proclamate".

- 2.2. Questo Ente dedicato all'Infanzia, unitamente all'altro dedicato agli anziani, si configurava pertanto quale ente strumentale della Società di beneficienza, da cui era dipendente.
- 2.3. Con Decreto del Re Vittorio Emanuele II del 26 aprile 1869 l'Ente assunse la denominazione di Asilo Infantile Principessa Margherita, venne eretto in corpo morale e fu approvato lo statuto, datato 31 luglio 1868, di cui alla citata delibera del C.C. del Comune di Bitonto.
- 2.4. Con provvedimento prefettizio del 29 settembre 1870, e-messo in esecuzione del deliberato della Deputazione Provinciale n. 239 del 27 settembre 1870, fu approvato il regolamento di amministrazione.
- 2.5. Per effetto della entrata in vigore della legge 17 luglio 1890 n. 6972 (legge Crispi) l'Ente assunse la qualificazione di istituzione pubblica di assistenza e beneficienza (I-PAB).
- 2.6. A seguito della Legge della Regione Puglia n. 15 del 30/09/2004 e del relativo Regolamento di attuazione n. 1 del 28/01/2008 l'Ente chiedeva la trasformazione in persona giuridica di diritto privato nella forma di fondazione aperta alla partecipazione progressiva di altri soggetti (fondazione di partecipazione).
- 2.7. Con atto dirigenziale della Regione Puglia n. 1115 del 17.11.2011 fu accolta la richiesta di trasformazione della I-PAB Asilo Principessa Margherita in persona giuridica di diritto privato, nella forma di Fondazione di partecipazione, con la denominazione di Fondazione per l'Infanzia Principessa Margherita Onlus.
- 2.8. Con verbale per notaio Roberto Demichele del 13.6.2012, registrato a Bari il 25.6.2012 al n. 17067, la Fondazione per l'Infanzia Principessa Margherita Onlus adottava il relativo statuto.
- 2.9. La Fondazione a seguito del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e del Decreto correttivo del 3 agosto 2018 n. 105 si trasforma da organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) a Ente del Terzo Settore (E.T.S.) più avanti definita semplicemente fondazione.

La fondazione nasce ad opera dei soci fondatori ed è aperta alla partecipazione progressiva di altri soggetti che, condividendone le finalità, aderiscano alla fondazione medesima. Essa è munita di personalità giuridica di diritto privato.

Art. 3 - Ente del Terzo Settore (E.T.S.)

3.1. La Fondazione assume la qualifica di E.T.S. (Ente de Terzo Settore) non commerciale avendone i requisiti previdal Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 come modificate dal Decreto correttivo del 3.8.2018 n. 105.

3.2. Gli organi della Fondazione adotteranno tutti i provve-

dimenti per la fedele osservanza di tutto quanto prescritto dalla citata norma e successive modificazioni, nonché dalle altre leggi in materia.

Art. 4 - Finalità istituzionali e attività direttamente connesse

- 4.1. La fondazione non ha scopo di lucro e in osservanza ed in conformità della normativa vigente in materia (D.lgs 3 luglio 2017, n. 117, ovvero D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460), persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale aventi ad oggetto gli interventi e le prestazioni sociali, sanitarie, socio sanitarie, di istruzione, educazione, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, formazione e beneficenza di cui all'art. 5, lettere a), b), c), d, h), q) e u) del Decreto legislativo n. 117/2017, nel rispetto della normativa specifica loro applicabile.
- 4.2. Lo scopo istituzionale della Fondazione e quello di curare e promuovere, direttamente o indirettamente, nell'ambito del territorio della regione Puglia, la crescita fisica e culturale dei bambini e dei minori in genere, finalizzata al benessere fisico, all'apprendimento culturale in genere ed all'amore e rispetto per il prossimo. Tale attività sarà rivolta nei confronti dell'infanzia, senza alcuna distinzione di sesso, religione, nazionalità ed estrazione sociale, dedicando particolare attenzione all'infanzia disagiata sotto il profilo economico o sociale.
- 4.3. La descritta finalità potrà essere direttamente perseguita mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività istituzionali:
- a) l'apertura e la gestione di asili nido, di asili infantili, di ludoteche e di centri socio-educativi diurni;
- b) l'apertura e la gestione di comunità residenziali di tipo familiare, educativo, di accoglienza e di alloggio;
- c) l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione nonché di campagne e servizi occasionali o permanenti di consulenza, informazione e supporto per la tutela fisica e culturale dell'infanzia;
- d) l'erogazione di contributi in natura e/o in denaro, finalizzati in maniera specifica ai bisogni materiali e culturali dei bambini appartenenti a nuclei familiari economicamente disagiati.
- 4.4. Nello svolgimento di tali attività istituzionali la fondazione potrà richiedere dei corrispettivi a fronte di specifici servizi prestati; tali corrispettivi verranno quantificati in funzione dell'obiettivo del pareggio del bilancio complessivo della fondazione e potranno essere diversificati in base alle condizioni economiche dei beneficiari. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere prioritariamente destinati al ripiano di eventuali perdite precedenti.

- 4.5. Per realizzare tali finalità la Fondazione potrà stipulare convenzioni con gli Enti pubblici territoriali (Regione, Provincia e Comuni) e con altre Istituzioni pubbliche e private che siano direttamente o indirettamente interessate ai problemi dell'infanzia e dei minori, collaborare con esse e/o avvalersi della loro collaborazione.
- 4.6. La fondazione non potrà svolgere attività diverse da l'quelle istituzionali, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo i criteri e i limiti di cui all'art. 6 del Decreto legislativo 11712017 e successive modifiche; i proventi di dette attività dovranno comunque concorrere al conseguimento del pareggio del bilancio generale della Fondazione e quindi al perseguimento indiretto delle citate finalità istituzionali.
- 4.7. Il patrimonio della fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attivita statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 4.8. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate ai fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. Ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del comma 3 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
- a. la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle !specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti i n enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b. la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai con tratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h)del succitato decreto legislativo n. 117/2017;
- c. l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che /effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro

il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui al succitato articolo 5 del decreto legislativo 117/2017;

e. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5 - Vigilanza

- 5.1. La Regione Puglia vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del codice civile, della legge n. 328/2000, dell'art. 11 della L.R. Puglia n. 15/2004 e dell'art. 12 del Reg. Reg. Puglia n. 1/2008, e successive modifiche.
- 5.2. Istituito il Registro Unico del Terzo Settore, i controlli e poteri di cui agli artt.25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati sulla fondazione dall'Ufficio del Registro Unico del Terzo Settore.

Art. 6 - Sede

6.1. La Fondazione ha sede in Bitonto (BA) alla Corte Santo Lucia n. 12.

Art. 7 - Durata

7.1. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 8 - Patrimonio della Fondazione

- 8.1. Il patrimonio della Fondazione e costituito:
- a) dal fondo di dotazione di . 930.000,00 (euronovecentotrentamila/00), corrispondente al valore del complessc dei beni immobili e mobili derivanti dalla trasformazione,
 a norma della legge della Regione Puglia n. 15 del 30/09/2004,
 quali risultanti dalla elencazione riportata nell'atto costitutivo;
- b) dagli incrementi del fondo di dotazione derivanti dal conferimento di soci fondatori partecipanti;
- c; dagli incrementi del fondo di dotazione derivanti dalla /specifica destinazione di avanzi di gestione, dopo aver prioritariamente ripianato eventuali perdite degli esercizi precedenti;
- d' dal valore di beni mobili, immobili, denaro, titoli e attività finanziarie in genere, eventualmente derivanti da elargizioni fatte da Enti e da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- e; dal fondo riserva costituito con eventuali avanzi di gestione, prudenzialmente costituito per fronteggiare possibili disavanzi di gestione degli esercizi successivi;
- f; dagli eventuali avanzi di gestione in attesa della relativa

destinazione.

Art. 9 - Mezzi finanziari costituenti il fondo di gestione

- 9.1. Per la realizzazione delle sue finalità istituzionali la Fondazione dispone:
- a) dei contributi annuali dei soci;
- b) delle rendite e dei proventi derivanti dalle attività immobiliari, mobiliari e finanziarie in cui è investito il patrimonio della Fondazione, ottenute coniugando la necessità di prudenza con la ricerca della redditività per il migliore raggiungimento delle finalità istituzionali;
- c) di eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate ad incremento del fondo di dotazione;
- d) di eventuali contributi erogati dallo Stato, da Enti Territoriali e da altri enti pubblici e privati;
- e) di proventi delle attività istituzionali;
- f) di proventi della attività secondarie e strumentali.

Art. 10 - Volontariato

- 10.1. Per l'attuazione delle finalità istituzionali e delle attività connesse la Fondazione si avvarrà dell'attività di volontariato dei soci e degli amministratori, nonché dell'opera di Associazioni di volontariato e/o di singoli volontari che vorranno offrire i loro servizi, ispirati al principio della solidarietà umana.
- 10.2. La fondazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 11 - Soci della Fondazione

- 11.1. Possono essere soci:
- a) le persone fisiche che condividano le finalità istituzionali della Fondazione, che abbiano a cuore i principi della solidarietà sociale, del rispetto e dell'amore per il prossimo, che adottino nella vita quotidiana comportamenti coerenti con tali principi, e che intendono sostenere concretamente la Fondazione con apporti finanziari;
- b) le persone giuridiche, enti pubblici e privati, con esclusione delle società aventi fine di lucro, che condividano le finalità istituzionali e che sostengano economicamente la Fondazione:
- 11.2. 1 soci si distinguono in fondatori, fondatori partecipanti, sostenitori, ordinari.
- 11.3. Sono soci fondatori la Ipab Asilo Infantile Principessa Margherita di cui questa fondazione è la diretta derivazione e la Onlus Società di Servizio Sociale che in origine ha promosso la costituzione dell'Asilo Infantile Principessa Margherite e da cui l'Asilo era dipendente.
- 11.4. Sono soci fondatori partecipanti gli enti pubblici privati, con esclusione delle società aventi finalità di pu cro, che condividono le finalità istituzionali della Fondazione.

- 11.5. Gli Enti Pubblici e Privati potranno aderire con il conferimento di risorse finanziarie o patrimoniali di valore pari o superiore al 30% del Fondo di dotazione iniziale, aggiornato, nel suo limite, ogni cinque anni dal Consiglio Generale e acquisiranno la qualifica di Fondatori partecipanti. Le risorse conferite dai Fondatori partecipanti, allo scopo di garantire la stabilità del patrimonio ed evitare improvvise diminuzioni dei mezzi, tali da compromettere la continuità dell'attività svolta, dovranno andare ad incrementare il fondo di dotazione permanente della Fondazione.
- 11.6. Tali conferimenti daranno diritto all'allargamento del Consiglio di Amministrazione con l'ingresso di massimo due componenti nominati dai soci fondatori partecipanti.
- 11.7. In seguito essi dovranno comunque contribuire a sostenere finanziariamente la Fondazione con contribuzioni annuali di importo non inferiore ad ϵ . 1.000,00 (mille/00);
- 11.8. Sono soci sostenitori i soggetti che aderiscono alla fondazione in un momento successivo e contribuiscono per sostenere finanziariamente la Fondazione, in maniera significativa, con contribuzioni annuali di importo non inferiore a \in 1.000,00 (mille/00);
- 11.9. Sono soci ordinari i soggetti che aderiscono al contratto di fondazione in un momento successivo e che contribuiscono a sostenere finanziariamente la Fondazione con contribuzioni annuali di importo non inferiore ad $\mathfrak C$. 50,00 (cinquanta/00);
- 11.10. Faranno parte dell'Albo d'oro della Fondazione il Comune di Bitonto e le persone fisiche decedute, ancorché non socie, che abbiano contribuito profondamente, con la loro opera o con l'apporto economico, in maniera determinante alla nascita ed alla vita della Fondazione.
- 11.11. I contributi economici saranno versati dai soci fondatori partecipanti, sostenitori e ordinari su base esclusivamente volontaria, per cui il mancato pagamento del contributo previsto non configura un credito per la Fondazione e può solo costituire motivo di esclusione.

Art. 12 - Organi della Fondazione

- 12.1. Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio Generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Collegio di Controllo.

Art. 13 - Il Consiglio Generale

- 13.1. Il Consiglio Generale è l'organo collegiale al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione. Esso è costituito dalla Società di Servizio Sociale, dai soci fondatori partecipanti, dai soci sostenitori e dai soci ordinari.
- I soci diversi dalle persone fisiche sono rappresentati da un loro delegato.

- 13.2. La veste di componente del Consiglio Generale non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.
- 13.3. Il Consiglio Generale ha il compito di:
- a) approvare eventuali modifiche al presente statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- b) deliberare lo scioglimento della Fondazione con le conseguenti decisioni in ordine alla devoluzione del patrimonio, in osservanza dell'art.20 del presente statuto;
- c) approvare un eventuale Regolamento, predisposto dal Segretario Generale e proposto dal Consiglio di Amministrazione, che disciplini in dettaglio la vita ed il funzionamento della Fondazione nel rispetto rigoroso del presente statuto;
- d) deliberare eventualmente la revoca del Presidente o di taluni componenti del Consiglio di Amministrazione, qualora essi:
- si siano resi dolosamente colpevoli di gravi reati accertati con sentenza passata in giudicato;
- con i loro comportamenti contravvengano ripetutamente ed oggettivamente ai principi di solidarietà, rispetto ed amore per il prossimo;
- e) stabilire l'eventuale integrazione dei contributi economici minimi annuali dei soci previsti al precedente art.11, diversificati in base alle diverse categorie, necessari per l'equilibrio finanziario del bilancio;
- f) deliberare l'iscrizione nell'Albo d'oro delle persone fisiche decedute:
- g) deliberare l'eventuale cancellazione dall'elenco soci di quei soggetti che siano incorsi nelle ipotesi di cui alla precedente lettera d. o che non diano più alcun apporto economico alla Fondazione:
- h) nominare il Presidente della Fondazione, che riveste anche la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- i) procedere alla nomina o al reintegro dei quattro consiglieri diversi da quelli nominati dal Comune di Bitonto o dai soci fondatori partecipanti e nominare eventualmente il vice presidente;
- j) approvare l'ingresso di soci fondatori partecipanti;
- k) approvare l'ingresso di nuovi soci, sostenitori o ordinari;
- 1) nominare il Collegio di Controllo;
- m) approvare i bilanci annuali, consuntivo e preventivo;
- n) deliberare su ogni ulteriore questione ad esso attribuita dal presente statuto, dal Consiglio di amministrazione o dal Presidente.
- 13.4. Il Consiglio Generale si riunisce in assemblea almeno due volte all'anno presso la sede della Fondazione o nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.
- Esso si riunisce per deliberare in ordine agli argomenti innanzi descritti, oppure quando ne viene fatta richiesta dal Consiglio di Amministrazione o da almeno dieci soci, o comun-

que quando il Presidente lo ritenga opportuno o necessario.

La convocazione viene effettuata dal Presidente con qualsiasi mezzo che assicuri l'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza, del relativo ordine del giorno, nonché della data della eventuale seconda convocazione che potrà svolgersi anche nello stesso giorno purché con una distanza di almeno un'ora dalla prima.

In caso di impossibilità ad intervenire un socio può delegare un altro socio; la delega deve essere conferita per iscritto senza alcun obbligo di forma; ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di cinque soci.

13.5. Le riunioni vengono presiedute dal Presidente o dal Consigliere firmatario della convocazione; in mancanza assume la presidenza il socio indicato dalla maggioranza dei presenti.

13.6. In prima convocazione il Consiglio Generale e validamente costituito con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei soci.

In seconda convocazione la riunione e valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

13.7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti.

13.8. Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia la sua qualifica.

13.9. E' invece richiesta, anche in seconda convocazione, la presenza dei tre quarti degli associati ed il voto favorevole:
- della maggioranza dei presenti, per le deliberazioni relative agli argomenti indicati alle lettere a. - c. - d. del pre-

cedente punto 13.3;
- dei due terzi dei presenti, per le deliberazioni relative
alle questioni di cui alle lettere e. - f. - g. - h. - i. - j.

del precedente punto 13.3.

Per deliberare lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio di cui alla lettera b. del precedente punto 13.3. occorre il voto favorevole di almeno tre quarti

zione del patrimonio di cui alla lettera b. del precedente punto 13.3, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. 13.10. Delle adunanze viene redatto apposito verbale fir-

nato dal Presidente della riunione e dal Segretario Generale. A richiesta del Presidente la verbalizzazione potrà anche essere effettuata da un notaio. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale le funzioni di segretario dell'assemblea verranno esercitate dalla persona indicata dal Presidente.

Art. 14 - Il Consiglio di Amministrazione

14.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, integrabile fino ad un massimo di nove membri, tutti dotati di riconosciuta professionalità ed onorabilità, anche non soci, di cui:

- il Presidente e quattro Consiglieri eletti dal Consiglio Ge-

nerale;

- due Consiglieri nominati dal Comune di Bitonto, uno espressione della maggioranza e l'altro della minoranza in seno al Consiglio Comunale.

Il Consiglio di Amministrazione potrà essere integrato fino ad un massimo di nove membri in presenza di soci fondatori partecipanti. In tal caso ciascuno di tali soci potrà nominare un consigliere. Qualora i soci fondatori partecipanti siano più di due, essi potranno congiuntamente e complessivamente nominare due Consiglieri.

14.2. Le funzioni di Presidente e Consigliere sono esercitate a titolo assolutamente gratuito, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione della carica purché debitamente documentate.

14.3. I componenti del C. di A. durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del consuntivo relativo all'ultimo esercizio del triennio, salvo revoca in ogni momento da parte del Consiglio Generale. Essi possono essere riconfermati per un solo successivo mandato consecutivo, indipendentemente dalla durata dello stesso.

14.4. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio si intenderà decaduto, ivi compreso il Presidente. Nel frattempo alla ordinaria amministrazione provvederà il Presidente e in caso di sua impossibilità il Vice-Presidente.

Nel caso in cui venga meno il Presidente e/o uno o più consiglieri, ma rimane in carica la maggioranza dei componenti, il C. di A. dovrà essere reintegrato e il Consiglio Generale provvederà alla nomina del Presidente e/o dei consiglieri mancanti che rimarranno in carica fino alla scadenza del termine previsto per il C. di A. in carica.

In caso di mancata nomina, per qualunque motivo, dei propri delegati da parte del Comune di Bitonto e/o dei soci fondatori partecipanti, o nelle more di tali nomine, il C. di A. funzionerà regolarmente con i quorum rapportati ai consiglieri in carica.

14.5. Il C. di A. nomina al suo interno un vice-Presidente, qualora non vi abbia già provveduto il Consiglio Generale.

14.6. Il Consiglio di Amministrazione nel suo complesso ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Fermi restando le attribuzioni in seguito elencate comunque attribuite al Presidente, il C. di A. può attribuire a taluni dei suoi componenti potere di firma per la materiale esecuzione di determinati atti o categorie di atti.

Rientrano inoltre nella competenza del C. di A.:

- a) l'esecuzione di tutti gli atti propedeutici alle delibere del Consiglio Generale di cui al precedente punto 13.3;
- a. la redazione della relazione illustrativa della gestione che deve accompagnare il bilancio consuntivo,

- b. la redazione della relazione programmatica che deve accompagnare il bilancio preventivo;
- c. l'approvazione preventiva delle bozze dei bilanci, consuntivo e preventivo, da sottoporre alla definitiva approvazione da parte del Consiglio Generale;
- b) la preventiva approvazione delle operazioni di gestione di carattere straordinario, al fine della loro materiale esecuzione da parte del Presidente o di eventuali consiglieri delegati, quali a titolo esemplificativo:
 - l'acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili;
- la richiesta di mutui e finanziamenti e la concessione di ipoteche e fideiussioni;
 - l'accensione di conti correnti bancari;
- o il rilascio di parere vincolante in ordine alla nomina del Segretario Generale indicato dal Presidente ed alla relativa retribuzione;
- o la constatazione della assenza o impedimento del Presidente al fine dell'esercizio temporaneo dei relativi poteri da parte del Vice-Presidente;
- o l'autorizzazione al Presidente per il rilascio di procure ad litem.
- 14.7. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene utile o necessario o su richiesta di almeno tre consiglieri, presso la sede della Fondazione o nel luogo indicato di volta in volta nell'avviso.
- La convocazione viene effettuata dal Presidente con qualsiasi mezzo che assicuri l'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
- L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza, del relativo ordine del giorno, nonché della data della eventuale seconda convocazione che potrà svolgersi anche nello stesso giorno purchè con una distanza di almeno un'ora dalla prima.
- Non sono ammesse deleghe da parte dei consiglieri.
- 14.8. Il Consiglio di Amministrazione $\grave{\mathrm{e}}$ presieduto dal Presidente.
- In prima convocazione il C. di A. è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. In seconda convocazione la riunione e valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
- Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- Delle riunioni viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario Generale. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale le funzioni di segretario verranno esercitate dalla persona indicata dal Presidente.
- 14.9. In caso di dismissione di beni immobili destinati alla realizzazione dei fini istituzionali, per la validità della relativa deliberazione occorre, anche in seconda convocazione,

la presenza di almeno i due terzi dei consiglieri in carica ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri presenti. Con la stessa delibera verrà disposto in ordine al reinvestimento dei relativi proventi a norma dell'art. 10, c. 1, lettera f) del Reg. Reg. Puglia n. 1 del 28/01/2008 e successive eventuali modificazioni.

Art. 15 - Il Presidente

- 15.1. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
- 15.2. Il Presidente vigila affinché l'attività della Fondazione ed i comportamenti degli addetti siano sempre conformi agli scopi istituzionali ed al principio di solidarietà che presie-Se alla sua costituzione.
- 15.3. Il Presidente esercita le attribuzioni derivanti dalla legge e dal presente statuto ed assume di sua iniziativa tutti i poteri necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

Ferma restando la preventiva autorizzazione del C. di A. per le operazioni di gestione di carattere straordinario il Presidente potrà, a titolo esemplificativo:

- _ firmare tutti gli atti che comportano impegni per $1\bar{\mathfrak{q}}$ Fondazione:
- effettuare incassi e pagamenti;
- nominare consulenti e tecnici per il buon funzionamento della Fondazione;
- assumere, sospendere e licenziare impiegati ed operai, nel rispetto delle leggi vigenti;
- adottare in caso di urgenza anche provvedimenti di carattere straordinario, sottoponendoli alla ratifica del C. di A. nella prima riunione utile.
- 15.4. Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale. Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore, o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 15.5. L'ammontare della retribuzione dei dipendenti dovrà essere previamente deliberata dal C. di A. che dovrà assicurare il trattamento economico e normativo previsto dai CCNL nel rispetto dei parametri indicati dall'art. 16 del Decreto legislativo 117/2017 e successive modifiche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, lettera b) del medesimo decreto legislativo.
- 15.6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, accercata dal Consiglio di Amministrazione, tutte le relative funzioni verranno esercitate dal Vice-Presidente.

Art. 16 - Il Segretario Generale

- 16.1. Il Segretario Generale svolge anche le funzioni di Direttore Generale.
- 16.2. Il Segretario Generale viene nominato dal Presidente, su parere vincolante del C. di A., che stabilisce la natura e du-

rata dell'incarico e la relativa retribuzione, determinata in base alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

16.3. Egli assiste, senza diritto di voto, il Consiglio Generale ed il Consiglio di Amministrazione in tutte le relative adunanze, predispone tutti gli atti da sottoporre alla loro approvazione, ne redige i verbali e dà concreta esecuzione alle deliberazioni assunte.

16.4. Il Segretario Generale è il responsabile operativo di tutta l'attività della Fondazione e controfirma tutti i relativi atti.

16.5. Tutto il personale della Fondazione è gerarchicamente alle dipendenze del Segretario Generale, oltre che del Presidente.

Art. 17 - Collegio di controllo

- 17.1. Il collegio di controllo è composto da tre membri aventi i requisiti previsti all'art. 2397 del Codice Civile ed iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.
- 17.2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art.2399 c.c.
- 17.3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decretc legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., sull'adeguatezza dell'assetto organiizativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 17.4. L'organo di controllo vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, esercita tutte le attività di revisione le-/gale dei conti, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ed esamina le proposte di bilancio consuntivo e preventivo, accompagnandole con apposite relazioni.
- 17.5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del D.Lgs.3 luglio 2017 n.117, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al'art.14 del detto d.lgs..
- 17.6. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggic svolto dai sindaci.
- 17.7. L'organo di controllo è nominato dal Consiglio Generale, su proposta del C. di A., che provvede altresì alla nomina del relativo Presidente e a determinare il compenso.
- |17.8. L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e i /suoicomponenti possono essere riconfermati.
- $|17.9. \, {\rm L'incarico}$ di componente dell'organo di controllo è in-/compatibile con la carica di componente il C. di A. o del //ConsiglioGenerale.
- 17.10. I componenti dell'organo di controllo possono partecipare alle sedute del C. di A., con facoltà di parola e !senza diritto di voto.

Art. 18 - Esercizio finanziario e bilanci

18.1. L'esercizio finanziario ha inizio il $1\,^\circ$ gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Generale approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente, formato dallo stato patrimoniale e conto economico, accompagnato dalla relazione di missione del C. di A. e dalla relazione dell'organo di controllo.

18.2. Entro lo stesso termine il Consiglio Generale approva il Bilancio sociale se previsto in relazione alle entrate, redatto secondo le linee guida dettate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

18.3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio generale approva il bilancio economico di previsione relativo all'anno successivo, anch'esso accompagnato dalla relazione programmatica del C. di A. e dalla relazione dell'organo di controllo.

18.4. Il Consiglio Generale, con l'approvazione del bilancio consuntivo, deve anche deliberare in ordine alla destinazione dell'eventuale avanzo di gestione o alla copertura di eventuale disavanzo.

18.5. Gli avanzi di gestione devono essere prioritariamente destinati alla copertura di eventuali disavanzi degli esercizi precedenti e per l'eccedenza devono essere:

- portati a nuovo;
- destinati ad un fondo riserva per la copertura di successivi disavanzi;
- portati ad incremento del fondo di dotazione per il potenziamento delle attività della Fondazione.
- 18.6. I disavanzi di gestione devono essere:
- portati a nuovo;
- coperti con precedenti avanzi non destinati o con l'utilizzo del fondo riserva.
- 18.7. Le rendite concorreranno, unitamente agli altri mezzi finanziari, all'obiettivo del pareggio del bilancio. In caso di avanzo di gestione le rendite, al netto delle relative spese, e fino a concorrenza dell'avanzo stesso, verranno destinate per:
- la costituzione di un fondo per eventuali diritti dei terzi;
- la conservazione, la valorizzazione e l'implementazione del patrimonio:

scopi benefici inerenti l'infanzia.

18.8. E' vietata la distribuzione ai soci di avanzi di gestione, nonché di fondi riserva e naturalmente del capitale di dotazione.

Art. 19 - Libri sociali

19.1. La fondazione deve tenere i libri sociali di cui all'art.15 del d.1gs.3 luglio 2017, n.117.

19.2. I componenti degli organi della Fondazione hanno il diritto di esaminare i libri sociali o richiederne copia con istanza indirizzata al Presidente che lo stesso dovrà evadere entro quindici giorni dalla presentazione.

Art. 20 - Estinzione o scioglimento

20.1. In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa il patrimonio residuo dopo aver esaurito la liquidazione verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Generale, ad altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto legislativo 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta daila legge.

Art. 21 - Clausola di rinvio

- 21.1. Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alla normativa statale e regionale in materia di Enti del Terzo settore.
- 21.2. Fino all'operatività del Registro unico del Terzo settore, alla Fondazione continueranno ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione
 nel registro delle ONLUS.

Firmato: Cervelli Mario Emanuele; Roberto Demichele notaio, segue sigillo.

Registrato a Bari in data 27/06/2019 al n.19970/1T

Copia conforme all'originale, in più fogli muniti delle prescritte firme, ed al suo allegato, nei miei atti. Bitonto, addì 1 luglio 2019



